

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 231

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2018, N. 29 "VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA"

Art. 1

(Modifica alla l.r. 29/2018)

L'articolo contiene l'inserimento alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 29/2018 del richiamo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). La modifica si rende necessaria al fine di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla nostra Assemblea legislativa regionale in sede di procedura di esame della l.r. 29/2018 medesima per il vaglio di eventuali profili di illegittimità costituzionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza)

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

La dichiarazione d'urgenza viene inserita al fine di dare un rapido riscontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alle richieste.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La disposizione nel richiamare il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 117/2017 nel contempo riconduce l'applicazione della l.r. 29/2018 all'interno delle previsioni dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 (Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento) che recita testualmente:</p> <p>“1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.</p> <p>2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.</p> <p>3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto: a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato; b) a norma del regolamento (CE) n./2004 *; o c) da una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 c) da una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il</p>	<p>La disposizione si colloca esplicitamente nel quadro normativo nazionale con lo specifico richiamo all'articolo 70 del decreto</p>

<p>quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>legislativo 117/2017.(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).</p> <p>“Art. 70 (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)</p> <p>1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.</p> <p>2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>Non ci sono elementi di incompatibilità</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>L'articolo introduce una modifica testuale alla legge regionale 29/2018.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>.</p>
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del</p>	<p>Non ci sono altre proposte di legge di argomento analogo all'esame del Consiglio.</p>

Consiglio regionale e relativo iter	
--	--